



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

Viale Vallecamonica, 2 25055 Pisogne

Tel. 0364/883011 - Fax: 0364/8830240

C.F. - P.IVA : 00377510177

pec: protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it

E- mail: info@comune.pisogne.bs.it

sito internet <http://www.comune.pisogne.bs.it>



AVVISO D'ASTA PUBBLICA

AFFIDAMENTO DI AREA COMUNALE A TOLINE IN CONCESSIONE A CARATTERE STAGIONALE E TEMPORANEA PER L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. ANNO 2022 + EVENTUALE PROROGA 2023-2024

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 23/02/2022 "APPROVAZIONE DEL BANDO DI AFFIDAMENTO DELL'AREA COMUNALE IN CONCESSIONE A CARATTERE STAGIONALE E TEMPORANEA PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO LA FRAZIONE DI TOLINE IN VIA BORTOLO BONOMI – ANNO 2022 + EVENTUALE PROROGA 2023-2024".

RENDE NOTO

che il **giorno VENERDÌ 25 MARZO 2022 alle ore 10:00**, presso il Municipio di Pisogne (BS), avrà luogo un'asta pubblica per l'affidamento in concessione dell'area comunale presso l'area verde antistante la pista ciclo-pedonale a Toline (Pisogne), come da planimetria allegata al presente avviso al Sub. "D";

la concessione ha per oggetto l'uso esclusivo l'area di proprietà del Comune di Pisogne **con obbligo di posizionare una unità mobile per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.**

La concessione, a carattere stagionale e temporanea, è riferita al periodo relativo **all'anno 2022 con possibilità di proroga da parte dell'Ente per gli anni 2023-2024**. L'occupazione è concessa previa corresponsione del canone annuo offerto in sede di gara, avrà durata, di norma, **a partire dal 01/06/2022-23-24 fino al 28/09/2022-23-24** decorsi i quali si intende decaduta (sarà ammesso lo spostamento del periodo precedentemente indicato per cause di forza maggiore e solo su espressa proposta dell'assegnatario e successiva autorizzazione dell'A.C.).

Art. 1 - PUBBLICITÀ DEI DOCUMENTI RELATIVI AL BANDO -

Le condizioni e gli oneri relativi alla concessione sono individuati nel presente avviso d'asta pubblica e relativi allegati. Tali documenti possono essere ritirati presso l'Ufficio Protocollo, da oggi e fino al **24/03/2022** in orari apertura uffici o possono essere scaricati, in formato elettronico, dal sito internet dal comune: <http://www.pisogne.gov.it/pages/home.asp> nella sezione "Atri bandi".

Art. 2 - SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (da possedere a pena di esclusione)

Possono partecipare alla presente procedura per l'assegnazione della concessione, i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs 18/4/2016, n. 50 che risultino essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti **requisiti di ordine generale**:

- persone fisiche o persone giuridiche i cui soggetti non ricadano in uno o più dei motivi di esclusione contemplati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).
- assenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 in materia di antimafia;
- **regolarità contributiva e assicurativa nei confronti degli enti previdenziali, attestata tramite il DURC se disponibili, e regolarità di pagamenti di oneri, contributi, diritti, concessioni, tributi o tasse comunque denominati nei confronti dell'Ente Comune di Pisogne alla data di presentazione della domanda;**

I soggetti che intendono partecipare devono dichiarare di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti **requisiti di idoneità tecnica e professionale**:

- possedere alla data di presentazione dell'offerta i requisiti personali, morali e professionali per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande richiesti dalla normativa in vigore (art. 71 D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. e della Regione Lombardia). Tale requisito è soddisfatto anche con l'indicazione nella domanda di un institore nominato dall'imprenditore che detenga tali requisiti;
- di avere i requisiti necessari per l'iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- Essere iscritti, per le attività conformi a quelle oggetto di gara, nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in relazione alla sede dell'impresa concorrente, per l'esercizio delle attività attinenti all'oggetto del servizio. L'oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione C.C.I.A.A. dovrà espressamente riportare i riferimenti alle attività da svolgere nel servizio oggetto di gara;
- Requisiti previsti dalla Legge Regionale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che devono essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta; *(Autorizzazione ASL e idoneità sanitaria – iscrizione R.E.C. in base alle norme previste dalla Legge Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 e regolamento comunale) -*

DIVIETI

Non è ammesso che un operatore partecipi alla gara singolarmente e contestualmente quale componente di un raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara dell'operatore economico stesso e del raggruppamento o del consorzio al quale l'operatore economico partecipa.

È vietato al singolo concorrente presentare offerte per conto di più imprese, nonché la contemporanea partecipazione alla gara di società che abbiano rapporti di collegamento e controllo, anche sostanziale, ai sensi dell'art. 2359. In tali casi tutte le offerte saranno escluse dalla procedura.

Saranno altresì esclusi i concorrenti che si trovino in una situazione di intreccio degli organi amministrativi, rappresentativi o tecnici tale da far sì che la persona firmataria dell'offerta condivida, ancorché autonomamente, detto potere con altro soggetto legittimato a presentare offerta per altro concorrente.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO -

Sono a carico del Concessionario tutte le spese necessarie per la gestione e la manutenzione ordinaria dell'area e attrezzature dati in concessione; pertanto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si elencano gli obblighi a carico del concessionario:

- le spese necessarie per il personale addetto alla custodia, pulizia dell'area, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;
- **le spese di pulizia ordinaria dell'area compresa la pulizia e svuotamento dei contenitori portarifiuti collocati nell'area dalla ditta, la raccolta e lo smaltimento di ogni tipo di detrito compresa ogni prestazione manuale;**
- **taglio dell'erba dell'area in questione comprensiva di smaltimento;**
- **non è consentito l'utilizzo di generatori di corrente elettrica a combustione di carburante;**
- le spese per l'allacciamento ai pubblici servizi (energia elettrica, telefono, acqua, fognatura, ecc...);
- spese per i consumi di energia elettrica, telefono, combustibili, acqua, materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività dell'impianto e strutture annesse
- **ad effettuare la chiusura serale secondo quanto concordato col servizio commercio comunale, orario che comunque non potrà protrarsi oltre le h. 23:00.**
- le spese e all'assunzione di responsabilità relativamente al personale addetto al servizio, comprese le assicurazioni e le previdenze prescritte dalle Leggi a favore di esso;
- ad utilizzare gli arredi e le attrezzature necessari per l'esercizio dell'attività secondo le normative vigenti e le prescrizioni ASL. *Eventuali elementi e/o attrezzature per lo svolgimento delle attività di somministrazione alimenti e bevande possono essere posizionati sempre nell'area in concessione nel rispetto delle norme igienico sanitari; il loro posizionamento dovrà costituire un insieme armonico tale da contribuire alla qualità dell'immagine complessiva del pubblico esercizio;*

Il concessionario dovrà provvedere, **pena la risoluzione del contratto di concessione**, inoltre:

1. alle spese per la copertura assicurativa (R.C.T.) per rischio derivante dall'esercizio dell'attività;
2. al pagamento di tutte le imposte, le tasse, i contributi, i diritti di qualsiasi genere inerenti all'esercizio, compreso le spese per la stipula del contratto;
3. al pagamento del canone annuo che dovrà essere versato in due rate anticipate da pagarsi rispettivamente entro il **01 giugno** e entro il **01 Agosto di ogni anno (2022 -23-24)**.

Art. 4 - PREZZO A BASE DI GARA -

Il prezzo a base di gara, a titolo di canone per la sub/concessione dell'area, da versare al comune di Pisogne, è fissato in **€ 7.000,00 (settemila/00 Euro) ANNUI** oltre al rialzo offerto in sede di gara, **con multipli di € 100,00**, ed oltre IVA 22% se dovuta per legge;

in caso di chiusura dovuta a seguito di normative per il contenimento della diffusione del virus "COVID-19" non sarà dovuto il canone per i giorni di chiusura "imposta"; a tal fine il concessionario dovrà far pervenire la richiesta di rimborso, che sarà calcolato con la seguente proporzione:

C.O. / 120 GG X GGC

Dove:

C.O. = canone offerto in sede di gara

120 GG = n. giorni dal 01/06/2022 – 28/09/2022

GGC = n. giorni di chiusura "imposta" causa COVID-19

Art. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE -

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**. Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta o rimasta in gara una sola offerta valida. In caso di mancata aggiudicazione si potrà procedere a trattativa privata. Non sono ammesse offerte in diminuzione.

Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del Regolamento approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827.

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE –

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Presentazione delle Offerte: Gli interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire **un plico unico** all'ufficio protocollo del Comune di Pisogne in Via Vallecamonica, sotto pena di esclusione dalla gara, **entro le ore 12:00 del giorno GIOVEDÌ 24 MARZO 2022** a mezzo raccomandata postale o a mezzo agenzia di recapiti legalmente autorizzata; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico all'Ufficio Protocollo, che ne rilascerà ricevuta, **con intestazione "ASTA PUBBLICA concessione area Lungo la pista ciclo-pedonale Toline 2022-23-24" ed il nome del soggetto concorrente.;**

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse alla destinazione sopra indicata in tempo utile. **Non saranno considerate valide le domande che perverranno al succitato Ufficio oltre il termine sopra indicato:** farà fede della data e ora di arrivo esclusivamente la ricevuta dell'Ufficio Protocollo. Non saranno accettate offerte elettroniche (mail, pec);

In caso di spedizione postale il plico deve pervenire all'ufficio Postale di Pisogne entro la data e ora sopra indicata. Non saranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la data e ora fissate. Resta pertanto a completo rischio del mittente il recapito del plico nel termine sopra stabilito. Una volta consegnato il plico di offerta al protocollo comunale la ditta non potrà più ritirare l'offerta presentata, l'eventuale rinuncia alla stipula del contratto da parte della ditta aggiudicataria comporta l'escussione automatica della polizza fideiussoria provvisoria (CAUZIONE PROVVISORIA).

Il plico di presentazione, che non dovrà essere trasparente e dovrà essere chiuso ed adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere, n° 3 buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura che dovranno riportare all'esterno i dati del mittente e le seguenti diciture:

- Busta A – Documentazione amministrativa;
- Busta B – Offerta Tecnica;
- Busta C – Offerta economica;

La BUSTA "A", recante la scritta esterna **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, dovrà contenere:

- 1) la domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica di cui all'allegato **(MODELLO A)**, redatta in lingua italiana ed in carta semplice, indicante le generalità del concorrente e del legale rappresentante, datata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri di rappresentanza ai sensi degli artt. 21, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (da dimostrare allegando idonea documentazione) e corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore, a pena di esclusione;
- 2) dichiarazione sostitutiva unica per le imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di partecipare alla gara, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa a pena di esclusione e corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore;
- 3) la documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria;
- 4) copia del bando di gara debitamente sottoscritto in ogni sua pagina dal legale rappresentante della ditta partecipante;

Il mancato inserimento nella busta "A" dei documenti di cui sopra comporta l'esclusione dalla procedura.

La BUSTA "B", recante la scritta esterna "**BUSTA B - OFFERTA TECNICA**", dovrà contenere il "**MODELLO B**" e la **RELAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA** (max. 20 pagg.), finalizzata ad ottenere da 0 a 70 punti nella graduatoria di aggiudicazione, con la descrizione del progetto di valorizzazione e gestione del bene che contenga almeno gli elementi indicati al paragrafo successivo "**VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**" con i relativi documenti che si intende presentare a chiarimento o dimostrazione di quanto dichiarato. Il documento dovrà essere firmato dai legali rappresentanti;

La BUSTA "C", recante la scritta esterna "**BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**", dovrà contenere il "**MODELLO C**" del presente bando; l'offerta economica diverrà canone annuo di sub-concessione demaniale. Deve essere redatta in carta da bollo, espressa in aumento (con multipli di 100,00 Euro) sulla base d'asta pari ad **euro 7.000,00** così in cifre come in lettere senza abrasioni o correzioni di sorta. Per cifre indicate diverse da multipli di 100,00 Euro la commissione provvederà nell'approssimazione per eccesso sino al raggiungimento della cifra più vicina ai multipli di 100,00 Euro (per rialzi offerti con cifre inferiore a 100 € si intenderanno approssimati per difetto se inferiori a 50 Euro e approssimati in eccesso se uguali o superiori a 50 Euro).

ES1: 7.049,00 € VERRÀ APPROSSIMATO A € 7.000,00

ES2: 7.050,00 € VERRÀ APPROSSIMATO A € 7.100,00

L'ente potrà in ogni momento procedere con la verifica dei requisiti dichiarati al paragrafo "**SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**" ed escludere il concorrente dalla procedura anche successivamente all'aggiudicazione definitiva.

Art. 7 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA -

La Commissione di gara procederà, in seduta pubblica il **giorno VENERDÌ 25 MARZO 2022 alle ore 10:00**, alla verifica di ammissibilità alla gara dei concorrenti, sotto il profilo amministrativo mediante apertura della busta unica. Seguirà l'apertura della "Busta A – offerta tecnica" per il controllo della presentazione dei documenti e la sottoscrizione degli stessi da parte della commissione. Successivamente, in seduta privata, la Commissione provvederà ad aprire la "BUSTA B – offerta tecnica" attribuendo i punteggi da 0 a 70.

La "BUSTA C – offerta economica" verrà sottoscritta dalla commissione e rimarrà custodita sino al momento dell'apertura nella seduta prevista per il **giorno MARTEDÌ 29 MARZO 2022 alle ore 10:00**, in forma pubblica, della commissione.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Successivamente la commissione procederà, con seduta separata e riservata, alla valutazione delle offerte tecniche con l'attribuzione dei relativi punteggi. I punteggi assegnati saranno comunicati ai concorrenti esclusivamente tramite **PEC** (da indicare obbligatoriamente nelle dichiarazioni allegate al presente avviso) indicando contestualmente la data e l'ora per l'apertura delle offerte economiche in seduta pubblica.

All'offerta tecnica sono attribuiti **70 (settanta) Punti** complessivamente che saranno così assegnati:

Descrizione	Punteggio massimo
<p>La commissione attribuirà il punteggio massimo attribuendo un giudizio, in base alla relazione descrittiva presentata:</p> <p>1) Tipologia di attrezzatura per la somministrazione di alimenti e bevande 2) Tipologia di eventuali accessori messi a disposizione per la fruizione dell'area 3) Tipologia di eventuali servizi aggiuntivi:</p> <p>I giudizi potranno essere: - insufficiente: coeff. = 0 - scarso: coeff. = 0,25 - sufficiente: coeff. = 0,50 - buono: coeff. = 0,75 - eccellente: coeff. = 1,00</p>	<p>70 punti di cui:</p> <p>30 punti 20 punti 20 punti</p>

La valutazione dell'offerta tecnica avverrà secondo le seguenti caratteristiche:

1) Tipologia di attrezzatura per la somministrazione di alimenti e bevande: massimo 30 punti

Il Candidato deve descrivere allegando anche fotografie o depliant, la tipologia di attrezzatura che intende utilizzare per la somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio: furgone, gazebo fisso, ecc..) specificandone la superficie occupata, i materiali con le relative finiture, i colori, e nel caso di strutture fissate a terra, le eventuali opere accessorie (pedane in legno o altro materiale) **sono vietate opere fisse inamovibili** (es: pavimentazione in cemento) che possono influire sulla valutazione tecnica ed estetica della commissione; Dovrà inoltre essere ben individuato il posto esatto dove si intende posizionare l'attrezzatura (Si sconsiglia l'immediata vicinanza alla strada).

Tra le strutture che il concessionario dovrà posizionare e disporre vi sono inderogabilmente i bagni (in numero di almeno tre da dividersi tra utenti - almeno in numero di due - e per il personale - in numero di almeno uno) che potranno essere di tipo "chimico" o con allacciamento alla rete dell'acquedotto e scarico in fognatura (con opere a carico del concessionario).

2) Tipologia di eventuali accessori messi a disposizione per la fruizione dell'area: massimo 20 punti

Il Candidato deve descrivere allegando anche fotografie o depliant, la tipologia di eventuali accessori che intende installare (ad esempio: panchine, ombrelloni, giochi per bambini ecc..) specificandone la superficie occupata, i materiali con le relative finiture, i colori, e nel caso di strutture fissate a terra, le eventuali opere accessorie (pedane in legno o altro materiale). **Sono vietate opere fisse inamovibili** (es: pavimentazione in cemento) che possono influire sulla valutazione tecnica ed estetica della commissione; dovrà inoltre essere ben individuato il posto esatto dove si intende posizionare l'attrezzatura (Si sconsiglia l'immediata vicinanza alla strada).

3) Tipologia di eventuali servizi aggiuntivi: massimo 20 punti

Il Candidato deve descrivere allegando anche fotografie o depliant/immagini, la tipologia di eventuali servizi che intende offrire (ad esempio: promozione del territorio, bike sharing, infopoint, noleggio canoe, accordi con associazione del territorio ecc..) **previa autorizzazione da parte degli Enti con richiesta e costi a carico dell'aggiudicatario**, specificandone la quantità, la qualità, le caratteristiche e tutto il necessario per permettere alla Commissione di valutare l'offerta.

La mancanza dell'elaborato della precedente tabella (relazione descrittiva) costituirà l'esclusione automatica del concorrente.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'offerta economica avverrà in seduta pubblica nella data e ora comunicata per PEC come indicato al precedente punto, ai concorrenti ammessi.

L'offerta economica dovrà essere resa in conformità al modello di cui **all'allegato "C"** al presente avviso, redatta e sottoscritta dal legale rappresentante oppure da un procuratore autorizzato, **con marca da bollo da 16,00 Euro** e corredata da un documento d'identità valido del sottoscrittore.

All'offerta economica sono attribuiti **30 (trenta) Punti** che saranno assegnati secondo la seguente formula lineare:

$p_i = P \cdot W_i / W_{max}$ dove:

- p_i è il punteggio attribuito alla i-esima offerta (della singola ditta);
- W_{max} è l'offerta economica maggiore (€ **7.000,00 ANNUI** + rialzo offerto);
- W_i è l'offerta i-esima (della singola ditta)
- P è il punteggio da assegnare (pari a 30 punti)

Le operazioni di gara sono soggette ad approvazione, con specifico provvedimento, da parte del competente funzionario dell'Amministrazione. Ne consegue che l'aggiudicazione, sia per il Comune che per il concorrente individuato quale miglior offerente, sorge in forza del citato provvedimento di approvazione degli atti della gara.

Il verbale della Commissione di gara ed il menzionato provvedimento di aggiudicazione non sono sostitutivi del contratto di concessione, alla cui stipula potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell'aggiudicatario della documentazione richiesta dal Comune.

La stazione appaltante **escluderà** dalla gara i concorrenti che:

1. non presenteranno, o che presenteranno in modo incompleto od irregolare, i documenti richiesti, salvo quanto disposto dall'art. 83, comma 8, del D.lgs 50/2016 (soccorso istruttorio) ed in virtù di quanto previsto dall'art. 6 della L. 241/1990;
2. presentino offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;

Nel caso vi sia discordanza fra l'importo offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente appaltante.

Art. 8 - MODALITÀ DI GESTIONE DELL'AREA E DELLE STRUTTURE -

Il concessionario ha l'obbligo di utilizzare direttamente l'area nella sua totalità senza che sia ammissibile alcun mutamento della stessa rispetto alla sua destinazione originaria, per tutta la durata della concessione. Egli dovrà condurre direttamente la gestione dell'area assegnata, nonché le attrezzature installate, munendosi delle prescritte autorizzazioni, concessioni e licenze. E' fatto espresso divieto al concessionario di alienare o di cedere a terzi, anche temporaneamente e/o gratuitamente, i diritti allo stesso spettanti sull'uso dell'intera area o di parti di essa. L'area e le strutture installate dovranno essere condotte nel rispetto dell'igiene e incolumità pubblica, del decoro civico, dell'ordine pubblico e della moralità.

Art. 9 – CANONE DI OCCUPAZIONE -

Il concessionario ha l'obbligo di posizionare una unità mobile (non ancorata a terra) per lo svolgimento delle attività somministrazione di alimenti e bevande.

Il concessionario ha la possibilità di acquistare e collocare all'interno dell'area, attrezzature che riterrà opportune, purché non in contrasto con le finalità del servizio, senza onere alcuno a carico

del Comune, restando detti eventuali acquisti, al termine della concessione, di proprietà del Concessionario stesso.

Le superfici che potrà utilizzare non potranno superare i seguenti valori massimi:

1. mq 100,00 (metriquadri cento/00) per il posizionamento di strutture mobili prefabbricate, non fissate al suolo, per bar/ristoro in conformità alle norme igienico sanitarie e di somministrazione di alimenti e bevande (per il posizionamento delle strutture non sarà possibile realizzare opere di fondazione in calcestruzzo e/o muratura come piastre plinti o fondazioni continue); sarà possibile realizzare invece pedane in legno o legno/ferro per il posizionamento delle attrezzature sopra indicate;
2. mq 200,00 (metriquadri duecento/00) per plateatico delle attività da svolgere da delimitare, entro tale limite, con pedane in legno o legno/alluminio e con coperture amovibili, non fissate al suolo con opere murarie in opera (sono ammessi pergolati aperti/ ombrelloni fissati con zavorre ecc.);
3. restante superficie per posizionare eventuali accessori indicati nella relazione descrittiva allegata all'offerta tecnica previo consenso da parte dell'Ente Comunale.

Maggiori superfici, rispetto a quanto precedentemente indicato, potranno essere autorizzate con provvedimento espresso, a piena discrezione del Comune, a condizione che il concessionario presenti apposita istanza di ampliamento;

Le attrezzature e tutto quanto installato dovranno comunque rispettare i limiti e le caratteristiche fissate dal punto A.16 dell'allegato "A" e dal punto B.25 dell'Allegato "B" del D.P.R. 31/2017.

E' data facoltà al concessionario organizzare eventi/iniziativa e/o di aggregazione sociale e/o intrattenimento che ritenga utile alla gestione, alla promozione e sviluppo dell'afflusso da parte del pubblico, finanziabili anche con il ricorso a eventuali forme di sponsorizzazione, purché non in contrasto con le finalità destinazione dell'area e previamente autorizzate dal Comune in ordine alle prescrizioni contenute nel TULPS – Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza, alle norme igienico sanitarie, alle norme in materia di inquinamento acustico e in particolare di tutela e salvaguardia dell'ambiente (nell'arco dei 120 giorni ANNUALI saranno consentite massimo 4 serate in deroga all'orario e alle emissioni acustiche nei relativi limiti).

L'area per la quale deve essere assicurata la manutenzione ordinaria e sulla quale poter identificare le superfici per Bar/ristoro e Plateatico di cui in precedenza indicato, è riportata nella planimetria allegata al presente Avviso all'**Allegato "D"**.

Art. 10 - CONCESSIONE DELL'AREA DA PARTE DEL COMUNE DI PISOGNE -

Per lo svolgimento del servizio il Comune di Pisogne concede l'uso dell'area indicata nell'Allegato "D" nonché la possibilità di collegamento elettrico (sono a carico del concessionario il cablaggio elettrico e la richiesta e posizionamento del contattore elettrico nonché i relativi consumi).

Il concessionario si impegna, al termine della concessione, a riconsegnare l'area utilizzata a noleggio, alle medesime condizioni in cui è stata consegnata secondo il relativo verbale redatto al momento della consegna. Il concessionario si impegna, al momento della riconsegna a provvedere all'accurata pulizia dell'area eliminando macchie (ruggine, olio ecc..) e ripristinare eventuali manomissioni o rotture (pozzetti, pavimentazione, cordoli, panchine ecc..).

L'area di occupazione potrà subire modifiche su proposta dell'aggiudicatario, che saranno valutate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11 - INTROITI -

Al concessionario spettano tutti gli introiti derivanti dall'uso dell'area, dal pagamento delle consumazioni relative alla gestione ordinaria nonché, in caso di eventi a pagamento, delle consumazioni che lo stesso riterrà di effettuare a pagamento.

Tenuto conto della natura amministrativa del contratto/convenzione in argomento, si attesta che, durante la concessione e al termine della stessa, nulla dovrà il Comune al concessionario; pertanto, a titolo puramente esemplificativo, il concessionario non avrà alcun titolo al pagamento di indennità di avviamento, custodia di qualsiasi titolo e natura o incrementi commerciali di sorta.

Art. 12 - AUTORIZZAZIONI -

Tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta, C.P.I., autorizzazioni per pubblici spettacoli, collaudo/agibilità, tasse di pubblicità, provvedimenti e autorizzazioni anche in materia igienico sanitaria e quant'altro prescritto dalla vigente normativa in materia di gestione della struttura in concessione e, più in generale, di ogni altra funzione-servizio complementare, che si intende attivare, devono essere acquisiti a cura e spese del concessionario, che manleva il Comune di Pisogne da ogni responsabilità in merito.

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate alla attività dell'impianto oggetto della presente concessione d'uso (o sub-concessione).

Il concessionario avrà la facoltà di presentare domanda per l'autorizzazione paesaggistica semplificata per le strutture definite nell'Allegato B al punto B.25 del D.P.R. 31/2017 per l'occupazione del suolo sino al periodo previsto dallo stesso testo normativo (massimo 180 giorni nell'anno solare). Tutte le spese e gli oneri relativi sono a carico del concessionario.

Art. 13 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO -

Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione del servizio in oggetto, sollevando e manlevando il Comune di Pisogne per qualsiasi danno o inconveniente prodotto a terzi nell'espletamento del servizio in oggetto, ragione per cui il Comune rimane estraneo da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta.

Art. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO-

Nella busta della documentazione di gara (BUSTA A) il concessionario deve presentare la CAUZIONE PROVVISORIA, dell'importo pari a **€ 2.100,00 (DUEMILACENTO/00) (700€ X 3 ANNI)**. La cauzione può essere presentata **mediante polizza fideiussoria o bancaria** secondo lo schema TIPO 1.1 del Decreto del Ministero delle attività produttive n. 123 del 12 marzo 2004, **pure con assegno circolare intestato al Comune di Pisogne** - Tesoreria Comunale. La cauzione viene svincolata dopo la stipula del contratto ed è escussa in caso di rinuncia dell'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. **Allegata alla cauzione provvisoria, in ogni caso, deve essere presente una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune di Pisogne, valida fino alla data di emissione della relativa dichiarazione di svincolo emessa dall'ufficio tecnico del Comune di Pisogne a seguito della verifica di riconsegna dell'area e delle attrezzature date in uso.**

Art. 15 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO-

Il Concessionario, prima della sottoscrizione del relativo contratto di concessione, deve costituire **un deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria o bancaria**. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In ogni caso i proponenti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo della sub-concessione, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, connesse all'attuazione del contratto relativo nonché gli inadempimenti alla stessa che arrecano pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum.

CALCOLO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (CONTRATTUALE)

Il calcolo dell'importo della polizza fideiussoria contrattuale è effettuato sommando:

- ❑ **l'importo fisso di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) a garanzia del pagamento del canone di occupazione delle rate contrattuali minime** (importo è pari al 50% del valore del canone indicato all' Art. 9 - CANONE DI OCCUPAZIONE - del presente avviso (MOLTIPLICATO PER 3 ANNI) **ovvero il 50% del canone di occupazione contrattuale se superiore a € 7.000,00 X 3 ANNI con scadenza della cauzione al 31/12/2024;**
- ❑ **l'importo di € 1.000,00 a garanzia del mantenimento e restituzione a fine concessione dello spazio pubblico senza manomissioni e completamente pulito con scadenza della cauzione al 31/12/2024.**

Art. 16 - RESPONSABILITÀ CIVILE -

Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento e cautela, atti ad evitare rischi o danni alle persone animali o cose. Il concessionario è tenuto a contrarre a sue spese con Compagnie Assicuratrici di primaria importanza una polizza assicurativa che garantiscano il risarcimento (capitale, interessi e spese) di tutti i danni, dei quali esso sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e/o danni corporali involontariamente cagionati a terzi in relazione dall'esercizio dell'attività;

Art. 17 - RISOLUZIONE (DECADENZA) DELLA CONCESSIONE -

L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto con provvedimento del Responsabile del Servizio, fatto salvo, comunque, il risarcimento dei danni nei seguenti casi di inadempienza da parte del concessionario:

- qualora il Concessionario risulti privato anche di uno dei requisiti previsti per l'ammissione agli appalti pubblici;
- qualora il Concessionario utilizzi i beni concessi per uso diverso da quello pattuito;
- qualora il Concessionario non produca alla data della firma del contratto di concessione copia autentica delle polizze assicurative;
- ove, per qualsiasi causa, esclusa quella per forza maggiore, sospenda o interrompa il servizio concesso;
- in caso di abituale deficienza, negligenza e inadempienza nell'espletamento del servizio, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale;

- per non aver ottemperato al pagamento della prima rata del canone offerto.

Art. 18 - RECESSO -

Il Comune potrà recedere dalla concessione in ogni momento, con motivata deliberazione del Consiglio Comunale per ragioni di pubblico interesse che impediscano la prosecuzione del rapporto.

Il recesso comporta l'obbligo di indennizzare il concessionario del mancato guadagno fino al termine di scadenza della concessione, calcolato sulla base del reddito aziendale denunciato dal primo giorno di attività.

L'affittuario potrà recedere anticipatamente dal contratto di affitto d'azienda corrispondendo una penale così quantificata: comunicazione di recesso nei periodi del 30% delle rate non ancora scadute;

Art. 19 - NORME GENERALI -

Il contratto di concessione verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Prima della stipulazione del contratto di concessione, l'aggiudicatario dovrà produrre nei termini assegnati dall'amministrazione la documentazione di rito. **Il contratto verrà redatto dagli uffici comunali riportando le norme contrattuali contenute nel presente avviso, o con indicazione alle stesse, per quanto applicabili.**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del concessionario.

L'autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande rilasciata dal Comune di Pisogne al concessionario non è cedibile a terzi e dovrà essere restituita al Comune alla scadenza della concessione od al venir meno della stessa per qualsiasi altra causa di interruzione del rapporto.

Ai fini della partecipazione alla gara è consigliato prendere visione dei luoghi presso il quale si svolgerà il servizio che sarà messo a disposizione della Ditta; a tal fine si prega di prendere contatti con l'Ufficio Tecnico Comunale mediante invio di mail all'indirizzo: roberto.gasparini@comune.pisogne.bs.it (**Geom. Roberto Gasparini**).

Art. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI -

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti presso il comune per le finalità di gestione dell'aggiudicazione del contratto oggetto del presente bando e saranno trattati anche successivamente all'aggiudicazione per le sole finalità inerenti alla gestione dello stesso. Con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta, si intende autorizzato il trattamento dei dati di cui trattasi.

Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e successive modifiche è l'Ing. Venturini Angelo del Comune di Pisogne (BS) appartenente al Comune di Pisogne, Via Vallecamonica 2, Pisogne (BS) – P.IVA e C.F. 00377510177, www.comune.pisogne.bs.it;

Pisogne, 24/02/2022

Ing. Angelo Giuseppe Venturini